DUR.N.252/03 INTECRATA CON DUR. 1181/03

## REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 giugno 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di egni mese Registrazione, Trabuntale di Koma il 1667 1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO. 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi).

#### Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alla parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultablle anche in via telematica tramite internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite iNTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

# SOMMARIO

#### PARTE I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2003, n. 13.

Giornata di celebrazione dei valori nazionali della Repubblica Pag. 6 ...

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 252.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 279.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 312.

Art. 16, comma 1, legge n. 266/1997. Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del commercio e del turismo. Approvazione programma attuativo regionale.
Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 316.

j DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2003, n. 347.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2003, n. 349.

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

STORACE SIMEON:	Francesco Giorgio	Presidente Vice Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
ARACR!	Francesco	Assessore	IANNARILLI ROBILOTTA		1.
AUGELLO	Andrea	is	SAPONARO	Francesco	* 14
CIARAMELLETTI DIONISI		<u></u>	SARACENI	Vincenzo Maria	::
ORMISANO	Armando . Anna Teresa	re 16	VERZASCHI	Marco	4
ASSISTE IL SEGRE OMI ASSENTI: A L	S81S	O- FOR	HISAN	10-	····
				·	
			-25		

materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle

strutture pubbliche e private per la parte inerente ai Presidi di Tutela della salute mentale

1730 VIE 37

OGGETTO: Recepimento Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 nº 37 riguardante : " Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali , tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" per la parte inerente ai presidi di tutela della salute mentale

# LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

VISTA la legge regionale 14 luglio 1983,nº 49 relativa a: Organizzazione del

Servizio dipartimentale di salute mentale"

il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, nº 502, così come modificato VISTO

dal Decreto legislativo nº 517, riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art 1della Legge 23 ottobre 1992, nº 421.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 1994 "Approvazione

del Progetto obiettivo tutela della salute mentale 1994-1996"

della propria deliberazione del 28 Gennaio 1997 nº 159 riguardante PRESO ATTO

l'approvazione delle linee guida sulla chiusura degli ospedali psichiatrici e sul recepimento del progetto obiettivo tutela salute mentale nazionale

il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 nº 37 : " VISTO

Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali,tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività

sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private "

VISTO il Decreto legislativo 19 giugno 1999 nº 229 riguardante : "Norme per la

razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale, a norma dell'art

1della Legge 30 novembre 1998, nº 419

la DGR 351 del 15 febbraio 2000 recante : " Criteri per l'autorizzazione VISTA

al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la

tutela della salute mentale

ATTESO che il succitato DPR nº 37 all'art 1 ribadisce " Ferma restando la

competenza delle Regioni e delle Province autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie, sono approvati i requisiti strutturali,tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.

riportati nell'allegato, che fa parte integrante del presente decreto"

altresì, quanto di seguito stabilito dal Decreto legislativo 229/99, all'art 8 ter : " La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione: Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già

autorizzate... omissis "

ONSIDERATO



TENUTO CONTO della sentenza del TAR Lazio nº 751/ 2003. Reg. sent i con la quale

sono state annullate le deliberazioni della Giunta regionale nº 351 del 15 febbraio 2000 : " criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale" e nº 257 dell'1 marzo 2002 : " Conferma delle autorizzazioni all'esercizio ed al funzionamento alle strutture residenziali e

semiresidenziali psichiatriche ai sensi della DGR 351/2000" NSIDERATO

che con propria deliberazione nº 350 / 2000 sono state revocate le Deliberazioni 11887 e 11891/88 con le quali, tra l'altro, venivano fissati i requisiti strutturali,tecnici ed organizzativi delle strutture residenziali e

semiresidenziali psichiatriche

CONSIDERATO pertanto che, alla luce della sentenza in argomento, attualmente non

esistono riferimenti normativi regionali al riguardo

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, ed in ottemperanza alla succitata sentenza del TAR Lazio ,di dover recepire il Decreto del Presidente

della Repubblica prima richiamato nei suoi contenuti relativi ai presidi di

tutela della salute mentale.


All'unanimità

### DELIBERA


di recepire il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n.º 37 recante: " Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" per la parte inerente ai presidi di tutela della salute mentale, così come elencati nell'allegato A che è parte integrante della presente deliberazione

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul B.U.R.L

> II. PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini







ALLEGATO A

# PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE : STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA

La struttura residenziale psichiatrica esplica le funzioni terapeutico riabilitative e socioriabilitative per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, come indicato dal DPR 7 aprile 1994,per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero, per fasi di assistenza protratta successive al ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi di medio-lungo periodo comprese le funzioni riabilitative ospedaliere con il riconoscimento dei posti letto equivalenti.

Il DPR 7 aprile 1994 : Approvazione del progetto-obiettivo Tutela della salute mentale 1994-1996 stabilisce che "I principi cui si ispira la gestione delle strutture residenziali sono quelli di una dimensione " familiare" capace di aderire ai bisogni di vita delle persone, di permeabilità agli scambi sociali. I programmi riabilitativi sono individualizzati e debbono prevedere un respiro temporale adeguato ai bisogni ed alle capacità dei pazienti".

# REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

- numero complessivo locali e spazi, in relazione alla popolazione servita
- numero massimo dei posti 20
- per strutture fino a 10 posti letto, caratteristiche delle civili abitazioni ed organizzazione interna che garantisca sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, sia le specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per i colloqui e per le riunioni
- per strutture oltre i 10 posti letto, i requisiti di cui al DPCM 22/12/1989, allegato A, limitatamente ai criteri 5,7,9 ( punti a e b; punto f in relazione alle dimensioni della struttura),10
- collocate in normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di socializzazione

## REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

presenza di medici specialisti ed altre figure professionali di cui al DPR 7 /4/ 94 programmata o per fasce orarie

 per strutture residenziali terapeutico-riabilitative per acuti e subacuti: presenza di personale di assistenza nelle 24 ore

 per strutture residenziali socio-riabilitative a più elevata intensità assistenziale : presenza di personale di assistenza nelle 12 ore diurne

 per strutture residenziali socio-riabilitative a minore intensità assistenziale: presenza di personale di assistenza per fasce orarie

 collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7/4/94

///